

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

DELIBERA N° 210
(13 /2008)

del 9 Ottobre 2008

OGGETTO: Adozione di modifiche alle Tav. 2, 4, 5 e 7b di cui all'art. 4 delle NdA del PAI (DCI n.180/06), ai sensi dell'art. 43, comma 3, lettere a) e c) delle NdA stesse, a seguito di approvazione, da parte del Comitato Tecnico, dello "Studio per la valutazione della pericolosità idraulica allo stato attuale nel bacino delle Acque Medie" e del progetto preliminare "Interventi di messa in sicurezza del canale delle Acque Medie da via Braccioli alla foce" nei Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo e Sarzana. Indizione delle opportune forme di pubblicità.

Allegati parte integrante = n. 8

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del **9 Ottobre 2008**

Alla trattazione sono:

Presenti	Assenti	
X		Marco Betti
X		Franco Zunino
	X	Marino Fiasella
X		Osvaldo Angeli
	X	Loris Rossetti
X		Eraldo Scapazzoni
X		Riccardo Varese
X		Marzio Favini

Presiede : il Presidente Ass. Marco Betti

Assiste con funzioni di Segretario il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Pittaluga

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante “Norme in materia ambientale”, la cui Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” è entrata in vigore il 29.04.06;

Visto in particolare, l’art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 e l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l’emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni e il periodo transitorio;

Considerato che in data 29 aprile 2008 è scaduto il termine per l’adozione, a livello statale, del decreto correttivo di cui all’art.1, comma 6 della L. n. 308/2004, nelle more del quale era stata disposta la proroga delle Autorità di Bacino, ai sensi dell’art.1, comma 3 del D. Lgs. n. 284/2006;

Considerato che il DPCM di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e non sono state quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuale;

Vista la Legge Regionale della Liguria 28.04.08, n. 10 recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2008” ed in particolare l’art. 44, che dispone di assicurare, d’intesa con la Regione Toscana, la continuità dell’esercizio delle funzioni dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra;

Vista la DGR Toscana n. 355/06 relativa a “Fase transitoria di continuità amministrativa dei bacini regionali e delle Autorità di bacino interregionali”, con la quale si dà mandato al competente Assessore di attivare tutte le azioni necessarie ad assicurare detta continuità amministrativa, ivi comprese eventuali intese con le Regioni interessate;

Vista l’intesa “Continuità delle funzioni dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra” sottoscritta ai sensi della LRL n.10/08 e della DGRT. n. 355/06 dalle Regioni Toscana e Liguria in data 04/06/2008, con la quale le due Regioni, richiamato il Protocollo d’Intesa approvato con DCRT 371/96 e DCRL 10/97 per la costituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, concordano e convengono circa la necessità di continuare ad assicurare la continuità degli organi ed il proseguimento nell’esercizio delle funzioni di questa Autorità di Bacino;

Vista la nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra effettuata dal Comitato Istituzionale, ai sensi degli Art. 5 e 8 del Protocollo d’Intesa citato, con Delibera n. 204 del 24.04.08;

Vista la Delibera del Comitato Istituzionale n. 166 del 22.02.06 con la quale vengono nominati i membri del Comitato Tecnico ai sensi dell’Art. 6 del protocollo d’Intesa;

Vista la Delibera del Comitato Istituzionale n.21 del 15.12.97 con la quale viene approvato il Regolamento del Comitato Tecnico;

Vista la Delibera del Comitato Istituzionale n. 180 del 27.04.06 “Adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del F. Magra e del Torrente Parmignola e delle relative misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione del Piano (art. 17,

commi 6 bis e 6 ter Legge 18.05.89, n. 183; art. 1 comma 1 DL. 11.06.98, n. 180”);

Viste le Delibere di Consiglio Regionale n.69 del 05/07/06 della Regione Toscana e n.24 del 18/07/06 della Regione Liguria, pubblicate nel BURT n.32 del 09/08/06 e nel BURL n.34 del 23/08/06, con le quali le due Regioni hanno approvato il Piano di cui sopra, ognuna per la parte di rispettiva competenza territoriale;

Visto l'atto di approvazione n. 507 del Comitato Tecnico, assunto nella seduta del 10/06/2008, con il quale, ai sensi art. 43, comma 3, lett. a), punto 2 delle NdA del PAI, è stata proposta a questo Comitato l'adozione di modifiche alle seguenti tavole cartografiche di cui all'art. 4 delle NdA del PAI:

- Tav. 2 – elementi 248120 e 249090 *“Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle NdA”*;
- Tav. 4 – elemento 7 *“Carta della pericolosità idraulica con Fascia di Riassetto Fluviale e aree inondabili”*;
- Tav. 5 – elemento 7 *“Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili”*;
- Tav. 7B – elemento 7 *“Carta del rischio idraulico elevato e molto elevato con gli obiettivi ed elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione”*.

Preso atto che, come riportato nel succitato atto del CT, tali modifiche sono dovute sia all'approfondimento del quadro conoscitivo allo stato attuale (modifica delle perimetrazioni delle aree inondabili e degli ambiti normativi relativa al reticolo idrografico del bacino delle Acque Medie), sia all'approvazione del progetto di messa in sicurezza idraulica, che prevede aree destinate a casse di laminazione ed aree che permangono inondabili (bacino scolante dei fossi Furlino e Prada, zone umide già perimetrate come area SIC) per le quali si rende sin d'ora necessario l'inserimento all'interno della Fascia di Riassetto Fluviale, al fine salvaguardare aree necessarie alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza idraulica;

Preso atto che, nella seduta del 10/07/2008, questo C.I. aveva richiesto una preventiva consultazione dei Comuni interessati dalla variazione delle cartografie sopra elencate, con particolare riferimento alla perimetrazione della fascia di riassetto fluviale nelle aree ubicate a monte dell'autostrada A12 e non oggetto di previsione di impianto di laminazione.

Vista la nota di questa Autorità di Bacino n.1025 del 18/07/2008, recante la proposta di modifica della fascia di riassetto fluviale nelle aree a monte dell'autostrada A12, così come sottoposta a questo C.I. nella seduta del 10/07/2008, con richiesta alle Amministrazioni Comunali interessate di far pervenire eventuali e motivate osservazioni entro i primi giorni del mese di Settembre.

Viste le note n.4156 del 28/08/2008 (ns. prot. n. 1133 del 01/09/2008) del Comune di Castenuovo Magra e n.30980 del 20/09/2008 (ns. prot. n. 1217 del 23/09/2008) del Comune di Sarzana, contenenti la richiesta di ridimensionare l'estensione della fascia di riassetto fluviale nelle aree a monte dell'autostrada A12, e non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte del Comune di Ortonovo.

Vista la presa d'atto del Comitato Tecnico, nella seduta del 16/09/2008, riguardante una nuova proposta di modifica cartografica della fascia di riassetto fluviale formulata alla luce delle succitate richieste dei Comuni di Castelnuovo Magra e Sarzana.

Ritenuto pertanto di approvare la proposta del Comitato Tecnico di cui al sopra citato atto n. 507 del 10/06/2008, con le ulteriori modifiche alla perimetrazione della fascia di

riassetto fluviale sottoposte al C.T. nella seduta del 16/09/2008, ai sensi art. 43, comma 3, lett. a), punto 2 delle NdA del PAI e le conseguenti modifiche cartografiche alle Tav. 2, 4, 5 e 7B del PAI, come riportate negli elaborati relativi allo "stato modificato", contenuti negli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di subordinare l'efficacia delle modifiche suddette alle opportune forme di pubblicità e/o di inchiesta pubblica, ai sensi art. 43 comma 3 lett. c) delle NdA del PAI, considerate la tipologia e la rilevanza delle modifiche cartografiche in esame, che inducono un aggravio del vincolo normativo su porzioni di territorio piuttosto ampie e, in particolare, prevedono l'inclusione di alcune aree all'interno della fascia di riassetto fluviale;

Ritenuto, nel merito, di individuare le seguenti forme di pubblicità

- trasmissione del presente atto ai Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo e Sarzana ed alla Provincia della Spezia, con richiesta di affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni a partire dal ricevimento, con richiesta che eventuali osservazioni siano trasmesse a questa Autorità di Bacino allo scadere di tale termine, unitamente al referto di pubblicazione;
- ulteriori forme di pubblicità potranno essere individuate dagli Enti Locali di cui sopra, fermo restando il termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento del presente atto, per la presentazione di osservazioni;
- inserimento del presente atto sul sito internet dell'Autorità di Bacino, con richiesta di inviare eventuali osservazioni in forma scritta alla stessa Autorità di Bacino entro 30 giorni dall'inserimento del presente atto nel sito.

Ritenuto inoltre, nel caso in cui, entro il termine di cui sopra, siano pervenute osservazioni, di dare mandato al Comitato Tecnico di svolgere specifica istruttoria al fine di valutare l'accogliibilità delle osservazioni stesse, con riferimento ai criteri tecnici che sottendono l'individuazione delle aree inondabili, degli ambiti normativi e della Fascia di Riassetto Fluviale, concludendo tale valutazione con atto motivato, e di stabilire che:

- nel caso in cui le osservazioni presentate non risultino accoglibili, il presente atto è pubblicato sul BURL e le relative modifiche cartografiche assumono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione; di ciò dovrà essere data comunicazione a questo Comitato Istituzionale alla prima seduta utile
- ove le osservazioni di cui sopra risultino accoglibili, dovrà essere formulata a questo Comitato una nuova proposta di modifica;

Ritenuto altresì di stabilire che, nel caso in cui entro il termine di cui sopra non siano pervenute osservazioni, le modifiche cartografiche alle Tav. 2, 4, 5 e 7B del PAI di cui al presente atto assumano efficacia il giorno dopo la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e che di ciò dovrà essere data comunicazione a questo Comitato istituzionale alla prima seduta utile;

Ritenuto infine di dare mandato al Segretario Generale di provvedere all'attuazione di quanto sopra;

DELIBERA

Art. 1 In accoglimento della proposta di cui all'atto di Approvazione n. 507 del 10/06/2008 del Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, lett. a), punto 2 delle NdA del PAI (DCI 180/06, DCRT 69/06) sono adottate le modifiche alle seguenti tavole cartografiche di cui all'art. 4 delle NdA stesse, come riportate negli stralci cartografici che riportano "stato attuale" e "stato modificato", allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Tav. 2 – elementi 248120 e 249090 "Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle NdA";
- Tav. 4 – elemento 7 "Carta della pericolosità idraulica con Fascia di Riassetto Fluviale e aree inondabili";
- Tav. 5 – elemento 7 "Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili";
- Tav. 7B – elemento 7 "Carta del rischio idraulico elevato e molto elevato con gli obiettivi ed elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione".

Tali modifiche derivano sia dall'approfondimento del quadro conoscitivo relativo allo stato attuale, con modifica delle perimetrazioni delle aree inondabili e degli ambiti normativi del bacino del canale delle Acque Medie, sia dall'approvazione del progetto di messa in sicurezza idraulica, che prevede aree destinate a casse di laminazione ed aree che permangono inondabili (bacino scolante dei fossi Furlino e Prada, zone umide già perimetrate come area SIC) per le quali si rende necessario l'inserimento all'interno della Fascia di Riassetto Fluviale.

Art. 2 Sono individuate le seguenti forme di pubblicità del presente atto:

1. Copia della presente deliberazione, completa degli elaborati cartografici, è trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti Enti, con richiesta di affissione all'Albo Pretorio per trenta (30) giorni dal ricevimento:
 - Comune di Ameglia;
 - Comune di Castelnuovo Magra;
 - Comune di Ortonovo;
 - Comune di Sarzana;
 - Provincia della Spezia.
2. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere individuate dagli Enti Locali di cui sopra, fermo restando il termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto, per la presentazione di osservazioni.
3. Eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse a questa Autorità di Bacino allo scadere di tale termine, unitamente al referto di pubblicazione.
4. La presente deliberazione è altresì inserita nel sito internet dell'Autorità di Bacino, con richiesta di inviare eventuali osservazioni in forma scritta alla stessa Autorità di Bacino entro trenta (30) giorni dall'inserimento nel sito.

Art. 3 Eventuali osservazioni alle modifiche cartografiche.

1. Nel caso in cui, entro i termini di cui sopra, siano pervenute osservazioni, è dato mandato al Comitato Tecnico di svolgere specifica istruttoria al fine di valutare l'accogliibilità delle osservazioni stesse, con riferimento ai criteri tecnici che sottendono l'individuazione delle aree inondabili e della Fascia di Riassetto Fluviale, concludendo tale valutazione con atto motivato.
2. Nel caso in cui le osservazioni presentate non risultino accoglibili, il presente atto è pubblicato sul BURL e le relative modifiche cartografiche alle Tav. 2, 4 e 7b del PAI assumono efficacia il giorno successivo alla

pubblicazione; di ciò deve essere data comunicazione a questo Comitato istituzionale alla prima seduta utile.

3. Ove le osservazioni di cui sopra risultino accoglibili, dovrà essere formulata a questo Comitato una nuova proposta di modifica.

Art. 4 Nel caso in cui entro i termini di cui sopra non siano pervenute osservazioni, il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e le modifiche cartografiche alle Tav. 2, 4, 5 e 7b del PAI di cui al presente atto assumono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione; di ciò deve essere data comunicazione a questo Comitato Istituzionale alla prima seduta utile.

Art. 5 Il Segretario Generale è incaricato dell'attuazione di quanto sopra.

Il Segretario
(Dott.ssa Francesca Pittaluga)

Il Presidente
(Ass. Marco Betti)